servizio affari internazionali

ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 53/2013**
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TITOLO:** | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) | | |
| **NUMERO ATTO** | COM (2013) 262 | | |
| **NUMERO PROCEDURA** | 2013/0137 (COD) | | |
| **AUTORE** | Commissione europea | | |
| **DATA DELL'ATTO** | 06/05/2013 | | |
| **DATA DI TRASMISSIONE** | 06/05/2013 | | |
| **SCADENZA OTTO SETTIMANE** | 02/07/2013 | | |
| **ASSEGNATO IL** | 15/05/2013 | | |
| **COMM.NE DI MERITO** | 9ª | **Parere motivato entro** | 20/06/2013 |
| **COMM.NI CONSULTATE** | 3ª | **Oss.ni e proposte entro** | 13/06/2013 |
| **OGGETTO** | La presente proposta consolida e aggiorna la legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale, abrogando e sostituendo dodici direttive, armonizzando l'attuazione della legislazione, riducendo i costi amministrativi e sostenendo l'innovazione. | | |
| **BASE GIURIDICA** | Art. 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce le modalità di attuazione della politica agricola comune, tra i cui scopi, in base all'art. 39 dello stesso TFUE, rientrano l'incremento della produzione agricola, la garanzia di un tenore di vita equo alla popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. | | |
| **PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ** | Il documento in esame può essere dichiarato conforme al principio di sussidiarietà in quanto, pur essendo l'agricoltura definita dal Trattato di Lisbona quale competenza concorrente, i vari settori dell'attività agricola, come pure le attività ausiliarie a monte e a valle, sono stati disciplinati in larga | | |

misura a livello dell'Unione.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Più in particolare, la scelta dello strumento del regolamento appare giustificata in quanto gli obiettivi dell'Unione possono essere conseguiti nel modo più efficiente per mezzo di prescrizioni armonizzate in tutta l'Unione, che garantiscano la libera circolazione del materiale riproduttivo vegetale.

**ANNOTAZIONI:**

Il materiale riproduttivo vegetale rappresenta un fattore fondamentale per la produttività, la diversità, la salute e la qualità dell'agricoltura, dell'orticoltura, della produzione di alimenti e mangimi nonché dell'ambiente in cui viviamo. Le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio dell'Unione e assolvono molteplici funzioni di carattere socioeconomico, ambientale, ecologico e culturale.

La legislazione vigente per quanto attiene al materiale riproduttivo vegetale si fonda su due pilastri: l'iscrizione delle varietà o del materiale e la certificazione di singoli lotti di materiale riproduttivo vegetale delle specie specificate nelle direttive e inserite in appositi elenchi UE. Le dodici direttive che la presente proposta abroga e sostituisce riguardano: le sementi di piante foraggere; le sementi di cereali; il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; le sementi di barbabietole; le sementi di ortaggi; i tuberi-semi di patate; le sementi di piante oleaginose e da fibra; i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi; i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e i materiali forestali di moltiplicazione. Alcune delle suddette direttive sono recenti, ma la maggior parte di esse sono state adottate tra il 1966 e il 1971 e aggiornate spesso in modo sostanziale.

La predisposizione di un testo unico sul materiale riproduttivo vegetale risponde pertanto a una necessità di chiarezza e di trasparenza, e al contempo procede a una significativa riduzione dei costi e degli oneri amministrativi, aggiorna e ammoderna il quadro legislativo, rafforza l'obiettivo della conservazione dell'agrobiodiversità e introduce importanti elementi di coordinamento orizzontale. Garantisce in particolare coerenza con la legislazione fitosanitaria per quanto attiene ai controlli fitosanitari che fanno parte del processo di certificazione del materiale riproduttivo vegetale, e piena integrazione dei principi generali riguardanti i controlli ufficiali che figurano nel regolamento (CE) n. 882/2004.

La valutazione di impatto che accompagna la proposta di regolamento si basa sull'analisi della normativa UE sulla commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetale (ora definito materiale riproduttivo vegetale) e sullo studio riguardante l'iscrizione delle varietà, entrambi effettuati dal *Food Chain Evaluation Consortium*, rispettivamente nel 2007-2008 e nel 2010. Essa si basa inoltre su un ampio sondaggio effettuato tra tutte le parti interessate, in primis le autorità competenti degli Stati membri, dal quale è emersa una generale soddisfazione per i principi alla base della legislazione vigente, ma anche un sostanziale appoggio alla volontà della Commissione di procedere a una revisione e un aggiornamento. In particolare, sono stati individuati margini significativi di miglioramento per quanto concerne la semplificazione giuridica, la riduzione dei costi e la maggiore efficienza, una più elevata flessibilità per gli operatori professionali, il livello di armonizzazione tra Stati membri, il ruolo dei mercati di nicchia e di quelli emergenti nonché la conservazione dell'agrobiodiversità e delle risorse fitogenetiche.

In conclusione della valutazione d'impatto, la Commissione ha individuato tre principali linee direttrici lungo le quali muovere:

- Semplificazione degli atti giuridici di base (da dodici direttive a un unico regolamento);
- Recupero dei costi e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema;
- Coordinamento orizzontale con le politiche dell'UE più recenti già adottate.

In base a tali direttrici sono state individuate cinque opzioni di intervento, e si è infine optato per una combinazione delle stesse, che garantisca un equilibrio tra la flessibilità per gli operatori professionali, la biodiversità e il necessario rigore delle condizioni sanitarie e di qualità.

La proposta di regolamento è divisa in sei parti:

La **Parte prima**, recante disposizioni generali, specifica come il campo di applicazione del regolamento si estenda a tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale (definizione nella quale rientrano le piante o parti di piante in grado di produrre o riprodurre piante intere e destinate a tale scopo, nonché le piante giovani), con l'inclusione delle specie vegetali non disciplinate dalle attuali direttive, che saranno oggetto di poche norme fondamentali al fine di chiarire e armonizzare l'attuale impostazione seguita dagli Stati membri. Sono invece esclusi dal campo di applicazione il materiale riproduttivo vegetale destinato a scopi sperimentali e scientifici e di selezione e il materiale destinato o mantenuto in banche genetiche.

La **Parte seconda è** relativa agli operatori professionali, che vengono definiti in modo univoco e inseriti in un registro per semplificare le attività di controllo. Essi sono tra l'altro soggetti a obblighi di base riguardanti l'identificazione del materiale riproduttivo vegetale che producono o mettono a disposizione sul mercato, la tenuta di registri, la facilitazione dei controlli e il mantenimento del materiale.

La **Parte terza**, la più corposa, riguarda tutto il materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale. In generale, viene mantenuta l'impostazione della legislazione vigente per l'iscrizione delle varietà e del materiale nonché per la certificazione e l'ispezione di lotti prima della messa a disposizione sul mercato. Viene tuttavia accordata una maggiore flessibilità agli operatori professionali, in modo che possano decidere di svolgere gli esami per l'iscrizione delle varietà oppure le ispezioni, i prelievi di campioni e le analisi del materiale riproduttivo vegetale ai fini della certificazione sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Per essere messo a disposizione sul mercato un materiale riproduttivo vegetale deve appartenere a una varietà o a un clone iscritti in conformità delle disposizioni del regolamento, essere conforme alle prescrizioni specifiche adottate per la categoria di commercializzazione in questione per genere e specie, essere etichettato con un'etichetta ufficiale per materiale prebase, di base o certificato, essere conforme alle prescrizioni relative alla movimentazione e a quelle in materia di certificazione e identificazione. Vengono mantenute deroghe relative al materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia (esonero dall'obbligo di iscrizione e dai requisiti per la messa a disposizione sul mercato), alla limitata messa a disposizione sul mercato di varietà non ancora iscritte destinate a prove in azienda e del materiale non definitivamente certificato e all'autorizzazione di prescrizioni nazionali più rigorose.

Il sistema di equivalenza UE è mantenuto come condizione fondamentale per le importazioni da paesi terzi, ma anche le esportazioni dall'UE rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Il materiale riproduttivo vegetale non appartenente a generi e specie inseriti in elenco (e pertanto disciplinati dalla legislazione già vigente) è comunque soggetto ad alcune

prescrizioni di base per quanto attiene allo stato sanitario, all'idoneità allo scopo, al corretto riferimento alle varietà.

Viene previsto che, per essere messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea, le varietà siano iscritte in un registro nazionale o nel registro dell'Unione, con una procedura di domanda diretta all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), in modo da mantenere il principio di base dell'impiego di una singola denominazione della varietà stessa in tutta l'Unione. L'UCVV eserciterà un controllo sui centri nazionali di esame delle varietà, onde garantire la qualità e l'armonizzazione del processo di iscrizione. Le autorità competenti e l'UCVV applicheranno un sistema di tariffe per il trattamento delle domande, gli esami formali e tecnici, compresi gli audit, il nome e il mantenimento delle varietà, per ogni anno del periodo di esistenza dell'iscrizione, seguendo il principio generale del mero recupero dei costi e prevedendo esenzioni per le microimprese.

Vengono infine fissati dei requisiti meno rigorosi per le antiche varietà, come le varietà da conservazione e le varietà amatoriali, in modo da promuoverne la conservazione e l'impiego in azienda.

La **Parte quarta** riguarda la produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale, per il quale viene mantenuto l'approccio specifico già previsto dalla legislazione UE. Le prescrizioni riguardano l'ammissione del materiale di base, l'iscrizione nel registro nazionale e nell'elenco dell'Unione, il certificato principale, le categorie di commercializzazione, i lotti, le miscele, l'etichettatura, l'imballaggio e la fissazione di condizioni di equivalenza UE per le importazioni. Vengono previste inoltre deroghe per quanto concerne l'autorizzazione di prescrizioni nazionali più rigorose, il divieto di mettere a disposizione dell'utilizzatore finale determinato materiale riproduttivo forestale, temporanee difficoltà di approvvigionamento ed esperimenti temporanei.

La **Parte quinta** fissa le disposizioni relative agli atti delegati e alla procedura di comitato. La Commissione europea è destinataria di deleghe su diversi aspetti del regolamento, che includono, tra l'altro, la modifica dell'elenco dei generi e delle specie rientranti nel campo di applicazione del regolamento (art. 11, par. 3); la definizione del materiale non iscritto in una varietà o "materiale eterogeneo" (art. 14, par. 3); le prescrizioni relative alla produzione e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale (art. 16, par. 2); alla dimensione massima, composizione e identificazione dei lotti (art. 17, par. 4); agli imballaggi (art. 18, parr. 4-5); alla definizione dei sistemi di certificazione (art. 20, par. 3); al contenuto dell'etichetta ufficiale (art. 21, par. 5); all'integrazione delle disposizioni per l'autorizzazione degli operatori professionali (art. 23, par. 3).

Come risulta evidente da questo elenco, ancorché incompleto, si tratta di poteri particolarmente penetranti, che, pur senza incidere sulla struttura e sulle finalità del regolamento ed essendo in diversi casi giustificati dalla natura fortemente tecnica della normativa, possono intervenire a modificare in modo significativo parti rilevanti della legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale.

La **Parte VI**, infine, reca disposizioni finali.